

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**IX LEGISLATURA**

---

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**parlamentari**

---

**480° RESOCONTO**

**SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986**

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

|                                                           |             |    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .          | <i>Pag.</i> | 3  |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .                      | »           | 7  |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .                       | »           | 10 |
| 6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .               | »           | 18 |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . | »           | 22 |
| 10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .                     | »           | 23 |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .                        | »           | 28 |

**Commissioni speciali**

|                                          |             |    |
|------------------------------------------|-------------|----|
| Territori colpiti da terremoti . . . . . | <i>Pag.</i> | 30 |
|------------------------------------------|-------------|----|

**Sottocommissioni permanenti**

|                                                |             |    |
|------------------------------------------------|-------------|----|
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri . . . . . | <i>Pag.</i> | 31 |
|------------------------------------------------|-------------|----|

---

|                               |             |    |
|-------------------------------|-------------|----|
| <b>CONVOCAZIONI</b> . . . . . | <i>Pag.</i> | 32 |
|-------------------------------|-------------|----|

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986

239ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

BONIFACIO

*indi del Vice Presidente*

PAGANI Maurizio

*Interviene il ministro per l'ecologia Zanone.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

« Ordinamento della finanza locale » (1580)

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale » (1629)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Bonifacio avverte che il senatore Murmura, estensore del parere, ha presentato uno schema di parere, che verrà distribuito ai commissari. Il seguito dell'esame — sospeso ieri — è quindi rinviato.

**IN SEDE REFERENTE**

« Istituzione del Ministero per l'ambiente e norme in materia di danno pubblico ambientale » (1457), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vernola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge sospeso ieri: prosegue il dibattito sull'articolo 11, istitutivo del Comitato scientifico del ministero.

Dopo un intervento del relatore Ruffilli, la Commissione approva gli emendamenti dello stesso relatore e del senatore Garibaldi alla lettera a) sull'aumento a dieci del

numero degli esperti e sull'inserimento di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Alla lettera b) il relatore dichiara che occorre assumere posizioni chiare in ordine alla collocazione della Commissione centrale per l'inquinamento atmosferico e in genere ai rapporti tra detta materia e la legge in esame.

Il ministro Zanone, favorevole a prevedere un rappresentante del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, ritiene che in quanto la materia dell'inquinamento è attribuita al Ministero dell'ambiente, non ha senso prevedere rappresentanti di organismi che già fanno parte del nuovo dicastero; si dichiara peraltro disponibile ad approfondire il coordinamento tra le funzioni antinquinamento e la politica ambientale.

La senatrice Colombo Svevo chiede che venga chiarito esplicitamente che la Commissione antinquinamento non scompare.

Il senatore Ruffilli ritiene che, se non si abolisce la Commissione, si può dare per scontato che il silenzio in proposito implichi la sopravvivenza di quell'organismo, salvi successivi interventi.

Anche il senatore Valitutti è per non fare cenno dell'argomento; in seguito si vedrà come definire i rapporti nell'ambito del nuovo Ministero.

Secondo il senatore De Sabbata sarebbe invece opportuna una precisazione in sede di norme finali.

Il senatore Garibaldi conviene con l'opinione del senatore De Sabbata per evitare incertezze che si ripercuoterebbero sulle competenze del Ministro; ritiene utile inoltre un momento di verifica sul ruolo svolto dalla Commissione.

Il relatore, a questo punto, ritira il proprio emendamento con l'esplicito riferimento alla Commissione per l'inquinamento atmosferico riservandosi di presentare un eventuale emendamento in Assemblea per dare maggiore certezza alla materia.

La senatrice Colombo Svevo dichiara che occorrerà verificare eventuali precisazioni alla luce dei comma 2 e 3 dell'articolo 2.

Dopo una dichiarazione contraria del senatore Loprieno, la Commissione approva quindi l'emendamento sul rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione, mentre il senatore Ruffilli ritira il proprio emendamento alla lettera d).

Il senatore Loprieno chiede invece con un emendamento che gli esperti vengano indicati dall'Accademia dei Lincei o da associazioni scientifiche nazionali, mentre il senatore Pagani propone che uno di essi venga indicato dalle categorie produttive e del lavoro per assicurare gli idonei apporti di conoscenze e tecnologie e non demonizzare il mondo produttivo.

Secondo il ministro Zanone, quest'ultima proposta andrebbe collocata in sede di articolo 12, mentre quella del senatore Loprieno appare limitativa e rischia di raddoppiare la rappresentanza — già prevista — dei docenti universitari, dichiarandosi peraltro disponibile a prevedere il parere della sola Accademia dei Lincei. In tal senso la proposta è accolta dalla Commissione, dopo che il relatore ha convenuto con le affermazioni del Ministro, in seguito alle quali il senatore Pagani ritira l'emendamento.

Il presidente Bonifacio rileva quindi l'eccessiva latitudine con cui al comma quinto viene indicata la competenza del comitato scientifico. Ricorda inoltre la proposta del senatore Garibaldi di rendere facoltativo il parere.

Il relatore Ruffilli afferma che si possono fissare ipotesi di parere obbligatorio con riferimento ad indirizzi generali della politica del dicastero, oppure indicare, con riferimento agli articoli 1 e 2, quali atti di indirizzo vadano considerati particolarmente qualificanti.

Il ministro Zanone, dopo aver rilevato la esigenza di evitare la congestione di un organo così qualificato, ritiene che si possa far riferimento agli atti di indirizzo generale nelle materie della legge.

Il senatore Perna è d'avviso che il Comitato scientifico debba esprimere pareri su richiesta del Ministro.

Il relatore Ruffilli considera preferibile la valorizzazione del ruolo del Comitato con un'indicazione di ipotesi; tuttavia si rimette alla Commissione, facendo presente peraltro che, ove si voglia optare per la facoltatività del parere, occorrerà essere chiari.

Il senatore Garibaldi — così come il senatore Valitutti — ritiene che occorre valorizzare la responsabilità del Ministro. Anche il senatore Pasquino è favorevole all'emendamento del senatore Garibaldi, mentre il ministro Zanone si rimette alla Commissione, che accoglie quindi l'emendamento.

Viene altresì accolto un emendamento al settimo comma, del senatore Jannelli, condiviso dal relatore, con cui si aggiunge il riferimento al settore delle aree protette.

Il senatore Pagani ritira invece un proprio emendamento volto ad assegnare adeguati supporti organizzativi ai Comitati tecnico-scientifici, dopo che il relatore Ruffilli ha suggerito di parlarne nel regolamento in materia.

L'articolo 11 è quindi accolto dalla Commissione, nel testo emendato.

All'articolo 12 (Consiglio nazionale dell'ambiente) il senatore Garibaldi propone l'inserimento di un rappresentante della Comunità montana, mentre il senatore Pasquino fa proprio un emendamento del senatore Loprieno con cui si precisa il carattere scientifico degli organismi previsti alla lettera c) del primo comma. Il senatore Pagani, dal canto suo, ripropone l'emendamento sui rappresentanti dell'organizzazione dei produttori e del lavoro.

Il relatore Ruffilli, premesso di ritenere l'articolo 12 uno dei più qualificanti, propone con propri emendamenti che le associazioni siano organizzate almeno in cinque regioni, che il Ministro inviti non facoltativamente questi organismi allo scopo di valorizzarne il ruolo, e che si adotti una migliore formulazione delle competenze del Consiglio nazionale per l'ambiente.

Il senatore Jannelli conviene con le proposte dei senatori Ruffilli e Pagani, sottolineando l'esigenza che il Ministro si avvalga di un organo collegiale con valida costituzione rappresentativa.

Il senatore Pasquino teme invece che l'organismo sia troppo ampio e si dichiara favorevole solo ad abolire la facoltatività di convocazione.

Il senatore De Sabbata, dal canto suo, esprime riserve sulla rappresentanza singola delle varie regioni, che devono invece dialogare con il Governo unitariamente. Sollecita inoltre criteri per le designazioni delle associazioni di cui alla lettera c), ove propone altresì di sostituire la parola « designati » a « rappresentanti ».

Il senatore Biglia ritiene che la regione Trentino-Alto Adige risulti sovrarappresentata (per regione e per province) e propone una rappresentanza regionale di 15 unità designate dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, aumentando altresì i rappresentanti degli enti locali; ritiene inoltre già rappresentato il mondo scientifico.

Convieni il senatore Valitutti, favorevole anche all'emendamento del senatore Pagani e contrario a fare degli organi consultivi organi di tipo attivo e propulsivo.

Il senatore Pagani ribadisce dal canto suo l'esigenza di non discriminare i produttori.

Il senatore Perna ritiene che occorranza criteri per le associazioni ambientali e paventa più in generale il rischio che il Consiglio nazionale diventi un organo di contrattazione tra il potere centrale e locale. Sollecita inoltre forme di pubblicità, per dei beni di così alto rilievo nell'uso di risorse finanziarie e ambientali, ed è favorevole a mantenere carattere facoltativo al potere di convocazione del Ministro.

Il senatore Loprieno mette quindi in luce la opportunità di puntualizzare le norme relative alle associazioni naturalistiche, indicando, quantomeno, le caratteristiche essenziali delle stesse.

Il ministro Zanone dà conto dei criteri sottostanti alla composizione del Consiglio per l'ambiente (come definito dall'attuale formulazione dell'articolo 12) ed esprime contrarietà all'eventuale diminuzione del numero dei rappresentanti delle Regioni.

Dopo aver invitato il senatore Loprieno a ritirare l'emendamento da lui presentato al primo comma e dopo che il senatore Loprieno ha dichiarato di aderire a tale richiesta,

il Ministro propone di integrare la lettera c) del primo comma, specificando i criteri di individuazione delle associazioni naturalistiche, sulla base delle finalità perseguite, dell'azione svolta e della rilevanza pubblica delle medesime.

Il senatore Garibaldi ritira l'emendamento da lui presentato alla lettera b) del primo comma, concernente le comunità montane.

Il senatore Perna illustra quindi un emendamento volto ad inserire, dopo il comma sesto, due commi aggiuntivi. In base a detta proposta, gli atti adottati dal Consiglio devono essere motivati e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e i relativi processi verbali delle sedute sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero per l'ambiente.

Il senatore Biglia insiste sul suo emendamento (volto a sostituire la lettera a del primo comma) che prevede quindici rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali.

Il senatore De Sabbata illustra, in prosiegno, due emendamenti, modificativi delle lettere a) e b), e un emendamento sostitutivo della lettera c) del primo comma, che contempla quindici componenti, nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale.

Seguono interventi del relatore Ruffilli, del ministro Zanone e del senatore Pasquino [che propone una puntualizzazione della lettera a) del primo comma, nella parte concernente la regione Trentino-Alto Adige].

Si passa alla votazione.

Non è accolto l'emendamento del senatore Biglia; è invece accolto l'emendamento del senatore De Sabbata, alla lettera a) del primo comma, il quale prevede la designazione da parte delle Regioni.

È altresì accolta la proposta del senatore Pasquino alla lettera a), in una nuova formulazione suggerita dal ministro Zanone.

Successivamente, è accolto l'emendamento del senatore De Sabbata alla lettera b), relativo ai sei componenti designati dell'ANCI e ai tre designati dall'UPI.

Seguono interventi del relatore, del Ministro e dei senatori Jannelli, Valitutti e Perna che si soffermano, in particolare, sulla proposta del senatore Pagani, relativa alla presenza, nel Consiglio, dei rappresentanti delle organizzazioni produttive e del lavoro, e sulla proposta emendativa del relatore, concernente il secondo comma dell'articolo.

Il relatore Ruffilli riassume, a questo punto, il dibattito fin qui svoltosi e il primo comma viene accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti concernenti il secondo comma.

Non è accolto un emendamento del presidente Bonifacio in base al quale i rappresentanti dell'impresa e del lavoro sono invitati a titolo consultivo.

Non è accolto un emendamento del relatore, volto a sopprimere l'inciso « quando ne ravvisi l'opportunità ».

Il senatore Jannelli solleva quindi interrogativi sulla natura giuridica dell'« invito » in questione e il senatore Perna dichiara di condividere le ragioni esposte dal senatore Jannelli.

A questo punto, il relatore Ruffilli ritira un secondo emendamento, volto a sostituire l'inciso « può invitare » con la parola « invita ».

La Commissione accoglie poi un emendamento del Governo volto ad inserire, in fine al comma 2, un riferimento agli ordini professionali.

Si riprende l'esame degli emendamenti relativi al primo comma.

Dopo interventi dei senatori Maurizio Pagani e Garibaldi, ha la parola il senatore De Sabbata, il quale esprime l'avviso che le deliberazioni precedentemente assunte dalla Commissione precludano l'esame della proposta del senatore Pagani, concernente i rappresentanti delle categorie produttive e del lavoro.

Respinge il rilievo il presidente Bonifacio.

Dopo interventi dei senatori Pagani, Garibaldi e del relatore Ruffilli, la proposta del senatore Pagani, posta ai voti, non è accolta dalla Commissione, che accoglie poi l'emendamento del senatore De Sabbata, sostitutivo della lettera b): nella nuova

formulazione si prevedono anche le associazioni presenti in almeno cinque Regioni. Risultano così assorbiti due emendamenti relativi a detta lettera, uno del Governo e l'altro del relatore.

Il relatore Ruffilli illustra quindi un emendamento sostitutivo del quarto comma.

Seguono interventi dei senatori Perna, De Sabbata e del presidente Bonifacio; il relatore Ruffilli dà lettura di una nuova formulazione dell'emendamento: in base a detta proposta, il Consiglio dà pareri ed avanza proposte, nei casi e con le modalità stabiliti con apposito regolamento, approvato con decreto ministeriale.

Il senatore Perna dissente sulla parte dell'emendamento relativo all'approvazione del regolamento con decreto ministeriale.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Dopo che il relatore ha ritirato un emendamento volto ad integrare il quinto comma, la Commissione accoglie un emendamento del senatore Garibaldi volto ad inserire, dopo il sesto comma, un comma aggiuntivo, volto a specificare le modalità di nomina del Consiglio.

Il senatore Perna dichiara quindi che gli emendamenti da lui prima illustrati, concernenti la pubblicità da assicurare all'attività del Consiglio, devono intendersi riferiti all'articolo 13.

Prima di passare alla votazione dell'articolo nel suo complesso, vengono rese alcune dichiarazioni di voto.

Il senatore Biglia annuncia il suo voto favorevole; il senatore Maurizio Pagani illustra il voto contrario del gruppo socialdemocratico e rileva che, data l'importanza dell'articolo, la posizione così assunta potrà avere riflessi sulla valutazione complessiva del provvedimento.

Si astiene il senatore Perna.

L'articolo 12 è accolto, nel testo modificato.

Si conviene quindi di differire il dibattito ad apposita seduta, che sarà convocata per mercoledì 19 febbraio, alle ore 15, ed il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986

**160<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***VASSALLI***indi del Vice Presidente***LIPARI**

*Interviene il ministro di grazia e giustizia Martinazzoli.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

**IN SEDE REFERENTE**

« **Disposizioni in materia di cognome personale** »  
(1433), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 5 febbraio.

Il relatore Ruffino prende la parola in relazione ad alcune problematiche emerse nella precedente seduta. Rileva anzitutto che una attenta lettura dell'articolo 158 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, consente — a suo avviso — di ritenere la norma applicabile alla fattispecie di cui all'articolo 408, primo comma, del codice civile, restando pertanto, egli sottolinea, effettuabile la dismissione del cognome imposto anche al figlio naturale.

Per quanto attiene, invece, alla ipotesi di dismissione del cognome da parte del figlio legittimo o naturale riconosciuto, il relatore ritiene che, non essendo contenute procedure al riguardo nell'ordinamento sullo stato civile, si riveli necessario il varo del provvedimento che proprio per tale specifica ipotesi detta norme.

Dettosi, quindi, orientato a mantenere la competenza del procuratore generale presso la corte di appello nella materia *de qua*, l'oratore conclude richiamando l'attenzione della Commissione sull'opportunità di prov-

vedere, introducendo le opportune modifiche, ad inserire norme che dispongano idonee procedure di cambiamento di nome anche per i limitati casi in cui il cambiamento in questione sia stato imposto da esigenze di sicurezza connesse a fenomeni di « pentitismo ».

Prende, quindi, la parola il ministro Martinazzoli il quale, premesso che il Governo si rimette al relatore per quanto riguarda il rilievo (avanzato dalla 1<sup>a</sup> Commissione) concernente l'opportunità di prevedere (al secondo comma dell'articolo unico) la definitività del provvedimento di modifica del cognome, prosegue dichiarando di condividere le esigenze prospettate dal relatore Ruffino per quanto attiene alle necessità di garantire la riservatezza del provvedimento di cambiamento di cognome effettuato per motivi di sicurezza. Rilevato come il Governo si fosse già posto la questione predisponendo un disegno di legge *ad hoc*, il ministro Martinazzoli conclude preannunciando emendamenti che recepiscono anche le indicazioni emerse al riguardo.

Interviene il senatore Lipari il quale dichiara di condividere pienamente la portata delle proposte di modifica suggerite dal relatore e recepite dal Ministro circa il cambiamento di cognome necessario per chi — in particolari condizioni — abbia collaborato con la giustizia.

La *ratio* del provvedimento gli sembrerebbe invece già soddisfatta dalla procedura recata dagli articoli 153 e seguenti dell'ordinamento dello stato civile.

Pertanto, conclude l'oratore, e per motivi di sostanza e per considerazioni di carattere sistematico la portata del disegno di legge andrebbe più attentamente valutata.

Dopo che il presidente Vassalli ha preso atto delle riserve espresse dal senatore Lipari, interviene il senatore Battello. L'oratore dichiara di condividere pienamente le esigenze sottese alle proposte del Governo per quanto attiene alla protezione dei pentiti.

Non altrettanta chiarezza, invece, rileva circa il problema della dismissione del cognome, nonostante le precisazioni fatte dal relatore al riguardo venendosi ad introdurre — prosegue l'oratore — procedure differenziate per situazioni sostanzialmente identiche con effetti suscettibili non solo di determinare equivoci nell'interprete, ma anche possibili censure di costituzionalità.

Alla luce di tali considerazioni, secondo il senatore Battello occorrerebbe introdurre alcune modifiche le quali consentissero il coordinamento delle procedure di dismissione del cognome in entrambe le ipotesi di cui all'articolo 408 del codice civile, ponendo attenzione a ricondurle nella *sedes materiae* opportuna e cioè l'ordinamento dello stato civile.

Seguono interventi del senatore Coco, del presidente Vassalli e del senatore Pinto Michele i quali affrontano, sotto diversi profili, la tematica relativa all'efficacia e ad alcuni aspetti operativi delle procedure di cambiamento di cognome dei peniti.

Dopo che il ministro Martinazzoli ha prospettato l'esigenza di meglio approfondire tale tematica, anche con riferimento alla eventualità di richiedere un nuovo parere alla 1<sup>a</sup> Commissione, seguono, al riguardo, interventi dei senatori Lipari, Ricci e del relatore Ruffino.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato, stando inteso che nel minor tempo possibile si procederà alla presentazione di proposte di modifica che prendano atto delle esigenze emerse.

**« Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi » (1566), d'iniziativa dei senatori Covi e Vassalli**

**« Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale » (1620), d'iniziativa dei senatori Palumbo ed altri**

(Esame)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo il senatore Ruffino il quale ne raccomanda l'approvazione.

Interviene il presidente Vassalli il quale si associa alla favorevole esposizione del relatore sottolineando come nella materia esistano, altresì, divaricazioni giurisprudenziali che vanno opportunamente risolte.

Segue un intervento della senatrice Tedesco Tatò, la quale sottolinea l'esigenza di addivenire alla sollecita approvazione della proposta contenuta nei disegni di legge in esame: si tratta infatti di una modifica che in nessun modo incide sulla riforma in corso della disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio e del regime di separazione personale dei coniugi.

Il senatore Battello ritiene necessario introdurre, nella proposta di modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, il richiamo anche all'esigenza che, nel rito camerale relativo alla modificazione dei provvedimenti sulla separazione ivi contemplato, siano sempre sentite le parti: ciò al fine anche di uniformarsi, sotto il profilo delle garanzie, a quanto già previsto nella procedura dettata per i casi di scioglimento del matrimonio.

Il ministro Martinazzoli prospetta da parte sua l'opportunità sia di mantenere nel testo dell'articolo 710 citato il riferimento anche ai provvedimenti di cui all'articolo 155 del codice civile, sia d'introdurre la previsione della possibilità di delegare un componente del collegio per la raccolta delle prove.

Dopo ulteriori interventi, del senatore Ricci e del relatore, sulle proposte in oggetto, si passa all'esame degli articoli.

Si prende a base il disegno di legge n. 1620.

È approvato un emendamento del relatore Ruffino diretto ad introdurre nell'articolo unico, un secondo comma, col quale si stabilisce che il tribunale deve sentire le parti e che per l'assunzione dei mezzi di prova può delegare uno dei suoi componenti. L'articolo unico è poi accolto nel testo modificato.

La Commissione dà infine mandato al relatore a riferire in Assemblea favorevolmente sul testo accolto, in cui si propone l'unificazione del disegno di legge n. 1566.



**IN SEDE DELIBERANTE**

« Circolazione in Italia degli atti rogati o autenticati da notai sammarinesi. Sanatoria delle trascrizioni non precedute da preventivo deposito ai sensi dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 » (1079)

(Discussione e approvazione)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento il relatore Pinto Michele, il quale rileva come esso contenga una sanatoria, condizionata, per il necessario coordinamento col sistema vigente, per gli atti pubblici rogati nella Repubblica di San Marino e trascritti anteriormente al 30 aprile 1979 presso le Conservatorie immobiliari delle zone limitrofe alla Repubblica e negli uffici del pubblico registro automobilistico delle stesse zone. Sanatoria resa necessaria dal fatto che tali atti erano stati trascritti al di fuori del rispetto della disposizione dell'articolo 106, n. 4, della legge sull'ordinamento del notariato (disposizione secondo la quale gli

originali delle copie degli atti notarili rogati in Paese estero prima di essere usati nello Stato, debbono essere depositati e conservati nell'archivio notarile distrettualmente, semprechè non siano già stati depositati presso un notaio esercente).

Si apre la discussione.

Il presidente Lipari, in relazione anche al parere, testè trasmesso, dalla Commissione affari costituzionali, ritiene di dover sottolineare come la sanatoria degli atti in oggetto debba intendersi con effetto *ex nunc*; non gli sembra invece condivisibile l'esigenza pure prospettata di estendere la sanatoria alle iscrizioni.

Il senatore Battello si pone l'interrogativo se la sanatoria non possa finire col ricomprendere anche gli atti rogati in San Marino, ma che fossero stati regolarmente depositati presso un notaio esercente.

Infine il disegno di legge è approvato, senza modifiche, nel suo articolo unico.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986

**263<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

FERRARI-AGGRADI

*indi del Vice Presidente*

CASTIGLIONE

*Partecipano i ministri per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno De Vito e del tesoro Goria nonché i sottosegretari di Stato per il tesoro Tarabini e Nonne.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

**IN SEDE REFERENTE**

«**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)**» (1504-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

«**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988**» (1505-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

— Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1986 (**Tab. I**)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 1504-B il presidente Ferrari-Aggradi.

Dopo aver avvertito che tutti i rapporti delle Commissioni sono pervenuti nei termini stabiliti dal calendario dei lavori del Senato, entrando nel merito ripercorre l'iter del provvedimento iniziato, presso il Senato della Repubblica, i primi di ottobre e ricorda l'interruzione dovuta alla crisi ministeriale, del novembre, che ha reso indispensabile l'approvazione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, inizialmente prevista per il solo mese di gennaio e successivamente prorogata al corrente mese di feb-

braio, il che ha introdotto elementi di ritardo e incertezza nel funzionamento della complessa macchina amministrativa dello Stato.

Passando all'analisi dei risultati differenziali di bilancio e delle grandezze macrofinanziarie, ricorda che durante la prima lettura presso il Senato il saldo netto da finanziare era stato incrementato di soli 207 miliardi, in quanto si era riusciti ad attuare una manovra dai riflessi sostanzialmente neutri sul bilancio, a seguito anche della utilizzazione dei proventi derivanti dalle misure di urgenza varate dal Governo in materia di regime fiscale dei prodotti petroliferi. In seguito all'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati il saldo netto da finanziare è stato elevato di 22.500 miliardi, dei quali 19.000 dovuti alle maggiori regolazioni debitorie concernenti i rapporti tra Stato e INPS; il che significa che sostanzialmente le modifiche normative introdotte dalla Commissione bilancio della Camera hanno comportato un aggravio netto sui saldi differenziali di 3.500 miliardi, corrispondenti al contributo straordinario a favore della gestione della Cassa integrazione guadagni previsto al terzo comma dell'articolo 19: in altri termini, tutte le altre modifiche proposte dalla Commissione bilancio della Camera risultano avere un carattere compensativo.

L'esame presso l'Assemblea della Camera ha comportato un aggravio dei risultati differenziali pari a 1.668 miliardi, di cui 70 dovuti ad emendamenti al progetto di bilancio e i restanti 1598 connessi ad emendamenti approvati alla « finanziaria », il che potrebbe comportare, trattandosi di maggiori autorizzazioni di spesa, una elevazione del fabbisogno interno del settore statale, rispetto a quanto previsto per il 1986 dalla Relazione previsionale e programmatica.

Il Presidente relatore fa poi rilevare come i due aspetti più preoccupanti delle fi-

nanza pubblica siano l'aumento costante del fabbisogno da un lato e del debito complessivo dall'altro, e osserva quindi come l'opera di risanamento della finanza pubblica non possa prescindere dall'obiettivo dell'annullamento, nel giro quattro o cinque anni, del fabbisogno al netto degli oneri del debito pubblico, obiettivo, questo, che, tenuto conto degli andamenti del 1985 e di quelli che si profilano per il 1986, appare conseguibile con sempre maggiore difficoltà.

Passando poi ad una disamina delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il Presidente relatore ricorda che esse riguardano le cosiddette « fasce » di reddito, alle quali sono ancorate gran parte delle erogazioni socio-assistenziali. Altri punti oggetto delle modifiche dell'altro ramo del Parlamento riguardano il comparto degli assegni familiari, le agevolazioni ferroviarie, le tasse scolastiche, la materia sanitaria, i problemi connessi alla tesoreria per alcune regioni a statuto speciale e il comparto delle agevolazioni fiscali relativi alla compravendita della « prima casa ». Il contributo straordinario alla Cassa integrazione guadagni, dianozi richiamato in riferimento al terzo comma dell'articolo 19, dovrebbe risultare neutro in ordine agli effetti sul fabbisogno del settore statale, diminuendo in corrispondenza la anticipazione di tesoreria a svantaggio della gestione di bilancio, caricata per pari importo, il che ha comunque comportato un aggravio del disavanzo di bilancio rendendo quindi meno incisiva la manovra finanziaria.

Le vicende della legge finanziaria per il 1986 hanno posto numerosi problemi di carattere metodologico, riguardanti soprattutto il ruolo che deve svolgere detto strumento legislativo e la possibilità del ricorso ad interventi di natura strutturale, che indicano alla radice sugli squilibri che si intendono eliminare.

Sotto il primo aspetto, indubbiamente si pone un problema di revisione della stessa riforma del 1978, non attuata in relazione soprattutto alla portata della legge finanziaria, che è un punto sul quale il Senato,

nel corso della discussione della « finanziaria » 1985, votò all'unanimità un ordine del giorno (9.1027.20) estremamente particolareggiato sulle modalità ottimali con cui impostare la manovra di bilancio sotto il profilo metodologico, ordine del giorno che sembra essere andato del tutto disatteso. La sensazione è quella di un eccessivo carico addossato allo strumento della legge finanziaria, che non deve tuttavia rivolgersi in un processo di reazione contro la riforma del 1978 bensì costituire la base per approfondire alcuni punti essenziali, che riguardano i margini per correggere con la legge finanziaria gli andamenti indesiderati della finanza pubblica, la necessità di aggredire i nodi sostanziali della stessa finanza pubblica con appositi provvedimenti legislativi e il carattere vincolante del quadro delle grandezze pluriennali tracciato nei documenti di bilancio, per tutta la successiva attività legislativa.

Spetta al Governo pertanto, in tale scenario, l'indicazione dei settori della spesa pubblica sui quali occorre incidere con specifici interventi legislativi e, a tal fine, sarebbe opportuno che sin dai prossimi mesi il Parlamento potesse disporre di un documento di impostazione finanziaria dei conti per il 1987 e per il relativo triennio.

In un tale quadro, appare indispensabile un più puntuale rispetto dei criteri di copertura degli oneri finanziari previsti dalla legge n. 468, che costituisce un tema sul quale accresciuto deve essere il ruolo svolto dal Governo. Ma occorre altresì imporre correzioni profonde nella direzione della finanza pubblica, facendo riferimento a problemi di carattere metodologico non meno che strutturale e che possono essere riassunti nella diversa assunzione di decisioni di spesa da centri che si pongono al di fuori del controllo dello Stato (di cui è conseguenza non marginale la necessità di intervenire a ripiano delle connesse regolazioni debitorie), nonché la ricostruzione di un più chiaro legame tra i vari comparti di spesa e tra i flussi in entrata e in uscita: con ciò si perviene ai nodi più profondi sui quali intervenire e che riguardano anche una ricomposizione della struttura delle entrate, con la ricon-

ferma del principio della unitarietà della manovra tributaria. L'obiettivo di fondo in materia deve essere una politica delle entrate armonica ed estesa a tutte le varie componenti.

Un altro punto sul quale occorre incidere è costituito dagli oneri a carico diretto dello Stato, anche se si tratta di un comparto per il quale si può esprimere un giudizio complessivamente positivo, dal momento che i tassi di incremento delle varie poste di spesa appaiono largamente in linea con gli obiettivi del tasso di inflazione programmato.

Il nodo invece da sciogliere al più presto riguarda i comparti di spesa al di fuori del controllo diretto dello Stato, come le aziende autonome e soprattutto gli enti locali, nonché il sistema previdenziale e assistenziale e la finanza sanitaria, per ciascuno dei quali occorre effettivamente disinnescare meccanismi perversi di spesa e imbrigliare i flussi finanziari in alvei invalicabili stabiliti dal centro.

Avviandosi alla conclusione, il Presidente relatore fa osservare come il senso politico che dovrebbe emergere nel corso della discussione in Commissione non può non far riferimento alla necessità di individuare una linea chiara e coerente, da tradursi successivamente, al momento del passaggio all'esame degli articoli, in un lavoro concentrato e costruttivo, evitando di procedere in modo casuale e disarmonico, al fine di restituire organicità ai documenti di bilancio che il Parlamento si appresta a varare.

In definitiva, tenuto conto anche della evoluzione dello scenario economico internazionale, esistono margini per una opera di risanamento, soprattutto sul lato della finanza pubblica, margini che vanno assolutamente utilizzati al fine di migliorare anche il tessuto connettivo industriale del paese, di cui il riflesso non secondario è il disavanzo commerciale nei conti con l'estero e soprattutto il crescente fenomeno della disoccupazione, in gran parte giovanile. Su tali punti occorre che le forze politiche concentrino il loro sforzo, che deve risultare il più efficiente possibile se

non si intende relegare il paese in una posizione di decadenza e di emarginazione.

Il senatore Carollo riferisce alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge di bilancio nonché alla tabella 1 (Entrata).

In via di premessa chiarisce che le variazioni intervenute sul quadro generale riassuntivo, in entrata ed in uscita, rappresentano l'espressione contabile degli effetti delle decisioni assunte in sede di disegno di legge finanziaria. Al riguardo pone in evidenza che il saldo netto da finanziarie si situa ora nel valore di 163.652 miliardi, con un incremento di circa 22 mila e cinquecento miliardi rispetto all'analogo valore del testo votato dal Senato. Fa comunque rilevare come l'incremento sia quasi totalmente addebitabile ai 19 mila miliardi di regolazioni debitorie INPS, introdotte dalla Camera, nonché al nuovo contributo straordinario di 3.500 miliardi alla Cassa integrazione guadagni contributo che peraltro (così come le regolazioni debitorie) è neutrale rispetto al valore del fabbisogno del settore statale. Pertanto le modifiche introdotte nell'articolo 2 (totale generale della spesa) riflettono contabilmente anche questo ordine di variazioni. Da quindi conto del significato del comma aggiuntivo dell'articolo 23 nonché delle modifiche relative alla tabella 1 ed in particolare all'ILOR: si tratta di una riduzione di 4.964 miliardi, in termini di competenza e di cassa, in relazione per un verso (— miliardi 4.800) alla destinazione di parte del gettito della proroga dell'ILOR (decreto-legge n. 790 del 1985) alla copertura degli oneri per i provvedimenti urgenti per la finanza locale e per l'altro verso (— miliardi 164) alla riduzione apportata agli aumenti proposti dal Governo in materia di tasse scolastiche.

Infine il relatore si sofferma su alcune questioni relative al debito pubblico chiedendo al Governo che politica intenda perseguire nel 1986 in materia di tassi di interesse e composizione del debito pubblico secondo la diversa tipologia di titoli.

Segue un breve dibattito sul prosieguo dei lavori.

Il presidente Ferrari-Aggradi pone in evidenza l'opportunità che la Commissione nel

corso dell'odierna giornata concluda la discussione generale in modo che da domani si possa passare all'esame degli eventuali emendamenti, rispettando il calendario deliberato all'unanimità dei Capigruppo.

Il senatore Bollini chiede che i lavori siano organizzati in modo da consentire ai commissari di essere presenti, oggi pomeriggio, in Assemblea al momento della discussione dei provvedimenti in materia di imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Il senatore Colella profila la possibilità di iniziare più tardi l'odierna seduta pomeridiana, eventualmente prevedendo, se necessario, una seduta notturna.

Il senatore Rastrelli dichiara che la Commissione ha bisogno di riflettere sulla relazione del presidente Ferrari-Aggradi e che, allo stato, appare politicamente più saggio promuovere una revisione del calendario stabilito dai Capigruppo.

Il senatore Bollini chiarisce che il Gruppo comunista intende rispettare le decisioni dei Capigruppo: si tratta quindi di organizzare i lavori in modo tale da non sacrificare l'esigenza che i commissari possano seguire i lavori di Assemblea, tenuto anche conto che il Gruppo comunista ritiene che le misure d'urgenza sull'occupazione giovanile e sul terremoto nelle regioni Campania e Basilicata debbano avere senz'altro sollecito corso.

Il senatore Vittorino Colombo (L) osserva che esistono tutte le condizioni per organizzare i lavori in modo da contemperare le diverse esigenze, vista anche la disponibilità che i Gruppi manifestano nel voler tener fermo il quadro dei lavori stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore Andriani pone in evidenza che in realtà il vero dibattito potrà avere luogo solo quando saranno stati presentati gli emendamenti.

Il relatore Castiglione osserva che potrebbe senz'altro prevedersi un breve rinvio dell'inizio della seduta pomeridiana, fermo restando l'impegno di chiudere in giornata la discussione generale.

Il senatore Carollo, infine, prende atto con soddisfazione dell'impegno del Gruppo comu-

nista a voler mantener fermo il quadro dei lavori deliberato dai Capigruppo.

Il senatore Calice sottolinea l'inutile drammatizzazione del problema dei tempi della discussione generale, vista la disponibilità che esiste a lavorare in modo serrato e costruttivo.

Il presidente Ferrari-Aggradi, preso atto degli elementi emersi dal dibattito, avverte che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 18,30 anziché alle ore 16,30 onde dar modo ai Commissari di seguire in Assemblea i provvedimenti sull'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Conseguenze finanziarie degli emendamenti, approvati dall'Assemblea, all'articolo 1 del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1630)**

(Parere alla Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici)

Il presidente Castiglione chiarisce i termini procedurali dell'esame, ponendo in evidenza che si tratta di valutare le conseguenze finanziarie delle deliberazioni dell'Assemblea in ordine, in particolare, a due emendamenti, sui quali la Commissione bilancio aveva già espresso parere contrario.

Il relatore senatore Colella ricorda che nel corso dell'esame degli emendamenti, a suo tempo trasmessi dalla Commissione di merito, egli aveva posto in evidenza l'opportunità che tutta la materia della sistemazione in ruolo del personale convenzionato presso gli enti locali delle zone terremotate fosse affrontata in modo serio ed approfondito in una separata sede. È necessario infatti avere una conoscenza esatta ed aggiornata del fenomeno dei convenzionamenti che, secondo dati attendibili, potrebbero assommare ad oltre 2.000 unità.

Sulla materia inoltre sarebbe stato opportuno acquisire anche il previo parere del-

la Commissione affari costituzionali; pertanto, a giudizio del relatore Colella, occorre esprimere un orientamento nel quale si chiarisca che le questioni del personale convenzionato devono essere risolte sulla base delle indicazioni già date dal legislatore con la legge n. 80 del 1984; inoltre occorre sottolineare che le norme approvate dall'Assemblea producono conseguenze finanziarie non quantificate e non coperte e che esse pertanto, se non modificate, prefigurano la possibilità di un rinvio da parte del Presidente della Repubblica.

Il presidente Castiglione propone quindi che la Commissione, sulla scorta delle indicazioni testè fornite dal relatore Colella, fornisca alla Commissione di merito un avviso nel quale siano messi in evidenza sia gli oneri derivanti dagli emendamenti approvati sia la sostanziale mancanza di copertura a partire dal 1987.

Il sottosegretario Tarabini, ricordato che il Tesoro in sede di esame degli emendamenti presso la Commissione bilancio si era espresso in termini estremamente precisi sugli oneri e sulla mancanza di copertura connessi alle norme poi approvate dall'Assemblea, pone in evidenza che l'impostazione iniziale della decretazione di urgenza si muoveva perfettamente nell'ambito del quadro normativo già deliberato per gli interventi nelle zone terremotate, non implicando nessun aggravio di oneri. In questa ottica il Tesoro si era espresso in senso contrario su tutte quelle modifiche che, cambiando il riferimento dei parametri di operatività degli interventi, creassero le premesse per aumenti di spesa non fronteggiabile nell'ambito degli stanziamenti già deliberati con la legge n. 219.

Per quanto poi riguarda l'emendamento approvato dall'Assemblea in materia di immissione in un ruolo speciale ad esaurimento del personale convenzionato, sottolinea che si tratta di un modo deteriore di affrontare i problemi dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno; al riguardo richiama alcune considerazioni svolte dal senatore Cannata, presso la Commissione finanze e tesoro, volte a sottolineare l'assoluta esigenza che la politica dell'occupazione non si

risolva in indiscriminate assunzioni di personale quando invece si tratta di sostenere investimenti realmente produttivi e propulsivi di uno sviluppo autonomo ed equilibrato. Dichiarò che la soluzione del problema del personale convenzionato, così come indicato dal Governo, va individuata nell'ambito della legge n. 80 del 1984, la quale aveva definito i quadri organici degli enti locali delle zone terremotate; l'emendamento approvato dall'Assemblea amplia indiscriminatamente questi organici, creando oneri certi e aggiuntivi, a fronte dei quali manca ogni adeguata previsione di copertura.

Infine sottolinea come anche il secondo degli emendamenti approvati dall'Assemblea (1.7) sia foriero di conseguenze finanziarie e comunque del tutto incomprensibile sul piano normativo.

Il senatore Calice, premesso il proprio accordo sulla posizione del Tesoro in ordine all'emendamento 1.7, osserva che tutta la questione del personale convenzionato andrebbe sdrammatizzata tenendo anche conto del fatto che il lavoro del Comitato ristretto presso la Commissione di merito è stato certamente non ostacolato dal Gruppo comunitario ma ha trovato nella maggioranza e nel Governo un punto di riferimento per l'elaborazione dei testi poi approvati dall'Assemblea. In realtà, prosegue l'oratore, la copertura per il triennio 1986-1988 può ben essere rinvenuta nel fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219, fondo sul quale gravano già gli oneri del convenzionamento. Sul piano procedurale poi il senatore Calice dichiara che, di fronte alla deliberazione dell'Assemblea, non rimane ora che inviare il testo all'altro ramo del Parlamento e, in quella sede, eventualmente, introdurre le necessarie modifiche. L'Assemblea probabilmente avrebbe fatto meglio a trasmettere gli emendamenti per il parere prima della votazione e non dopo, dal momento che gli orientamenti della Commissione bilancio non possono ora in nessun modo influire sulle deliberazioni dell'Assemblea.

Il senatore Noci esprime netto dissenso sulla norma votata dall'Assemblea, che crea i presupposti per un incremento massiccio

di spesa corrente che non è neppure possibile quantificare dal momento che il Governo non è in condizione di dare informazioni precise sul numero dei convenzionati.

Il ministro De Vito, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, fa osservare che in realtà il Governo era dell'opinione che tutta questa materia meritasse una riflessione specifica sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 80 del 1984. Tuttavia la Commissione di merito ha inteso affrontare immediatamente questo problema, e ha preferito esprimersi proponendo soluzioni insufficienti sotto molti profili, ivi incluso quello finanziario.

Per quanto riguarda le unità di personale convenzionato interessate alla normativa, fa presente che, al luglio 1984, si trattava di 883 unità, 558 delle quali costituite da tecnici. Sul piano procedurale anche il ministro De Vito conviene con le osservazioni del senatore Calice, dichiarando che sarebbe stato più opportuno accantonare l'esame degli emendamenti e chiedere il punto di vista della Commissione bilancio e del Tesoro prima della votazione. Allo stato comunque è preferibile invitare anche l'Assemblea ad una ulteriore pausa di riflessione che consenta di avere un quadro più completo dell'ambito di operatività della norma.

Il senatore Rastrelli dichiara di prendere atto delle dichiarazioni del ministro De Vito, che confermano tutte le sue preoccupazioni circa la non valutabilità dell'ambito di applicazione della norma, tenuto anche conto del fatto che quasi tutti i comuni delle zone terremotate hanno proceduto a stipulare nuove convenzioni dopo il 1984.

Il senatore D'Amelio sottolinea che il lavoro presso la Commissione di merito aveva cercato di farsi carico di problemi reali e che in realtà il personale convenzionato che viene immesso in ruolo va a coprire vuoti di organico largamente esistenti presso i comuni delle zone terremotate.

A suo avviso comunque è opportuno che, a questo punto, l'Assemblea del Senato tenga ferme le deliberazioni assunte e sia eventualmente la Camera dei deputati ad introdurre eventuali modifiche.

Il sottosegretario Tarabini precisa che, mentre la proroga per un anno del personale convenzionato non poneva problemi di copertura, preordinando un quadro di graduale assorbimento del personale sulla base delle disposizioni e dei ruoli organici previsti dalla legge n. 80, la proposta votata dall'Assemblea amplia in modo permanente gli organici al di là della previsione della legge n. 80 e crea quindi già a partire dal 1986 maggiori oneri non coperti.

Il presidente Castiglione, tenuto anche conto degli elementi emersi dal dibattito, propone che la Commissione dia mandato al senatore Colella di trasmettere un parere alla Commissione di merito nel quale si evidenzia che le norme approvate creano i presupposti per oneri aggiuntivi allo stato non coperti e non quantificati. In questo contesto è opportuno sottolineare che la materia della sistemazione in ruolo del personale convenzionato debba avvenire nell'alveo delle prescrizioni della legge n. 80 del 1984 e che comunque su questi problemi, relativi al personale e al suo *status* normativo sarebbe stato opportuno acquisire il previo parere della Commissione affari costituzionali. Anche per quanto riguarda l'emendamento 1. 7 appare necessario sottolineare che esso comporta oneri aggiuntivi, non coperti, e che inoltre presenta un'incerta portata normativa.

Il presidente Castiglione, sottolinea poi come tutta la questione del trattamento procedurale in Assemblea degli emendamenti che comportano oneri aggiuntivi (e sui quali la Commissione bilancio si sia già espressa in senso contrario) debba essere oggetto di una riflessione molto attenta, eventualmente in sede di Giunta del Regolamento; infatti il voto dell'Assemblea su un testo sul quale la Presidenza aveva avvertito esservi il parere contrario della Commissione bilancio crea poi una situazione praticamente irrisolvibile sul piano procedurale, dal momento che la Commissione stessa reinvestita della materia non può evidentemente mettere in discussione il deliberato dell'Assemblea.

Il senatore Bollini fa osservare che la questione testè posta dal Presidente presenta delicate implicazioni costituzionali e deve

quindi essere oggetto di un approfondimento specifico, eventualmente anche in Commissione.

Il senatore Andriani osserva che la prassi in atto potrebbe essere modificata solo ove il Parlamento disponesse di strutture autonome realmente capaci di quantificare gli oneri discendenti da ipotesi normative al suo esame.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Colella di redigere un parere nei termini proposti in precedenza dallo stesso senatore Colella nonché dal Presidente, da trasmettere alla Commissione di merito per le conseguenze che essa riterrà opportuno trarne ai fini del successivo *iter* in Assemblée.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno** » (1014)

« **Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno** » (1628)  
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Castiglione illustra un emendamento, firmato anche dai senatori Colella e Covi, inteso a sostituire integralmente il quinto comma dell'articolo 1 del decreto, ristrutturando completamente la composizione del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

Il senatore Rastrelli illustra un emendamento (1.5.3), inteso a prevedere, tra i componenti del comitato, anche i rappresentanti della Confindustria, della Confagricoltura e della Confcommercio, a tutela della vera imprenditorialità.

Il senatore Birardi dichiara la contrarietà del Gruppo comunista all'emendamento del senatore Rastrelli e un giudizio positivo sull'emendamento illustrato dal presidente Castiglione.

Dopo che il ministro De Vito si è dichiarato contrario all'emendamento del senatore Rastrelli e favorevole all'emendamento del

presidente Castiglione, si passa alla votazione.

Viene respinto l'emendamento del senatore Rastrelli ed è accolto quello illustrato dal presidente Castiglione.

Vengono quindi dichiarati assorbiti due emendamenti a firma dei senatori Calice ed altri, in quanto sostanzialmente recepiti dall'emendamento accolto, interamente sostitutivo del quinto comma.

Il ministro De Vito illustra quindi un emendamento, interamente sostitutivo del settimo comma, volto a prevedere che il comitato, d'intesa con le regioni meridionali, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative. L'emendamento prevede altresì che le regioni meridionali possano costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo della imprenditorialità giovanile.

Il senatore Rastrelli chiede chiarimenti in ordine ai rapporti tra i commi primo e settimo, in relazione al ruolo del comitato, e il ministro De Vito fa presente che la *ratio* di fondo dell'emendamento illustrato (sostitutivo del settimo comma) è quello di prevedere intese tra il comitato e le regioni meridionali, fermo rimanendo che tali intese possano realizzarsi attraverso modalità differenti a seconda della singola regione.

Il senatore Birardi dichiara il voto favorevole del Gruppo comunista sull'emendamento del ministro De Vito e ritira un gruppo di emendamenti riferentesi al medesimo comma sette, presentati dai senatori Calice ed altri.

Dopo che il senatore Rastrelli, nel dichiararsi contrario all'emendamento del ministro De Vito, che può anche portare alla paralisi dei meccanismi amministrativi in caso di mancanza di intesa tra il comitato e le regioni, ha chiesto che l'emendamento venga votato per parti separate, si passa alla votazione.

Vengono accolti separatamente il primo e il secondo comma dell'emendamento del ministro De Vito.

Il presidente Castiglione illustra quindi un emendamento del Governo, volto ad inserire dopo il comma quattordicesimo, un comma aggiuntivo con cui viene quantificato l'onere



del provvedimento e si provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il senatore Bollini fa presente l'opportunità di evitare il riferimento agli anni 1987 e 1988, in quanto trattasi di decreto-legge, che quindi non potrebbe comportare una spesa pluriennale: oltretutto — egli fa notare — l'accantonamento di copertura è stato già interamente utilizzato dal provvedimento recante la disciplina organica per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il ministro De Vito osserva che nell'ambito dello stanziamento complessivo riguardante il Mezzogiorno una quota è destinata proprio all'occupazione giovanile, tra l'altro su base triennale, il che rende necessario, per una sua utilizzazione, l'inserimento nel

provvedimento in titolo del riferimento anche agli anni 1987 e 1988.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento, relativo alla copertura, del ministro De Vito, restando conseguenzialmente preclusi gli emendamenti dei senatori Calice ed altri, concernenti analoga materia.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Antonino Pagani di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del testo del disegno di legge n. 1628, con le modifiche approvate e con l'assorbimento del disegno di legge n. 1014, incaricandolo di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**FINANZE E TESORO (6°)**

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986

211ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente***BERLANDA**

*Intervengono il ministro della pubblica istruzione Falcucci ed i sottosegretari di Stato per l'interno Ciaffi e per il tesoro Francanzani.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale » (1629)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Intervengono il sottosegretario Ciaffi ed il ministro della pubblica istruzione Falcucci.

Il sottosegretario Ciaffi, dopo aver rilevato che nella discussione generale è stata chiarita la materia nei suoi aspetti più delicati e sono emersi elementi utili per una rettifica delle norme sulla finanza locale, fa presente che il recupero di 700 miliardi, avvenuto alla Camera, anche se non comprende l'intero « taglio » precedentemente recato alla finanza derivata degli enti locali, rende più agibile il decreto-legge e precisa più nettamente il carattere della TASCO quale risorsa non solo sostitutiva ma anche aggiuntiva per la finanza degli enti locali.

Dopo aver chiarito che la detrazione del 6,95 per cento di cui al primo comma dell'articolo 4 è servita all'alimentazione (di 1.100 miliardi) del fondo perequativo di cui all'articolo 5 (senza alcuna diminuzione del complessivo trasferimento statale), informa che è stato possibile fornire alla Commis-

sione i dati relativi ai trasferimenti ai singoli comuni per il 1986.

Passando a considerare i nuovi criteri di perequazione di cui all'articolo 5, premesso che essi non ostacolano, ma anzi facilitano (nonostante la loro complessità), la tempestiva comunicazione ai comuni delle quote di perequazione loro spettanti, rileva che i criteri precedentemente impiegati hanno esaurito il loro compito, nel senso che un ulteriore utilizzo degli stessi creerebbe squilibri (ricorda, in proposito, che la perequazione di ogni anno resta consolidata nel trasferimento ordinario dell'anno successivo). I nuovi criteri agiscono sempre nella direzione della eliminazione graduale dei trasferimenti fondati sulla « spesa storica », mentre una eliminazione brusca sarebbe irrealizzabile. Essi partono dal presupposto che i comuni di una stessa classe, presentando gli stessi costi unitari per ogni servizio, devono ricevere equivalenti mezzi finanziari (in rapporto al numero degli abitanti); tuttavia la fase conclusiva della perequazione dovrà consistere nel recupero delle posizioni abnormi, delle situazioni di estremo vantaggio o di estremo svantaggio in cui si trovano alcuni comuni; anche a tal fine però è assai efficace il consolidamento della perequazione di anno in anno, come sopra è stato ricordato. È evidente — prosegue il sottosegretario Ciaffi — che la maggiore o minore velocità dell'ulteriore perequazione non dipende più ormai dai criteri di perequazione scelti bensì dalla maggiore o minore abbondanza dei mezzi finanziari che vengono destinati, di anno in anno, al fondo perequativo. In tal senso, la proposta del relatore di devolvere a tal fine i 500 miliardi recuperati alla Camera si configura semplicemente come diretta a rendere più incisiva ed energica la perequazione.

Il nuovo criterio di perequazione, comunque, avvantaggia ovvero svantaggia, rispettivamente, i comuni che erogano pochi ser-

vizi e quelli che ne forniscono molti, dato che la popolazione viene correlata al costo *standard* dei servizi, per ciascuna classe.

Il sottosegretario comunica quindi che il Governo sarebbe favorevole ad introdurre nel disegno di legge di conversione gli elementi di triennalità contenuti nel disegno di legge n. 1580; osserva tuttavia che tale soluzione non sembra praticabile, dato che nel reiterare il decreto, dopo la scadenza non sarà possibile immettervi normative non urgenti. Ad una domanda del senatore Finocchiaro, precisa che il decreto può avere valore al di là del 1986, e quindi essere integrato a tal fine, per quanto attiene alle cifre da immettere nei bilanci, dato che i comuni devono conoscere gli appostamenti necessari per redigere i bilanci triennali, mentre le parti strettamente normative della disciplina definitiva della finanza locale dovrebbero essere discusse nell'ambito del disegno di legge n. 1580. Tuttavia l'articolo 2 di questo disegno di legge, inerente ai controlli, dovrebbe essere inserito nel decreto-legge, essendo importante la sua immediata applicazione.

Passando a considerare le questioni inerenti ai mutui per gli investimenti, precisa che il Governo tende a fare della Cassa depositi e prestiti un istituto finanziario avente competenza generale per gli enti locali: per questa stessa ragione l'attività finanziaria della Cassa è sempre più multiforme, con la conseguenza che è difficile fornire dati semplici e immediatamente apprezzabili su tale complessa attività. L'indirizzo del Governo dà ragione anche — precisa il Sottosegretario — della disposizione di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9.

Riguardo al trattamento preferenziale che viene riservato ai Comuni meridionali, precisa (anche in risposta a domande dei senatori Finocchiaro e Cannata), che, al di là della riserva del 50 per cento sulle concessioni dei mutui, occorre guardare soprattutto alle risorse per l'ammortamento dei mutui stessi: in tale sede i comuni meridionali ricevono un sostanziale vantaggio dal fatto di esserè in tutto equiparati agli altri nel godimento della quota di 11.195 lire per abitante (che aumenterà a oltre 14.000 lire

per la maggiore disponibilità finanziaria decisa alla Camera); sulla base di tale quota essi potranno contrarre mutui in misura più che adeguata (anche tenendo conto della crescita di questi ultimi anni), mentre il sistema precedente, nel quale non vi erano in pratica limitazioni, favoriva le grandi città e il Centro-Nord. Al tempo stesso, la nuova disciplina che regola i mutui in base all'articolo 9 consente agli enti locali una maggiore autonomia decisionale.

Il rappresentante del Governo conclude questa parte della sua replica avvertendo che il Governo è disponibile a venire incontro alle esigenze prospettate riguardo all'ammortamento dei mutui del 1984, consentendo che per tale scopo siano utilizzabili anche parti del *plafond* disponibile per l'86 secondo il nuovo sistema di cui alla lettera c) dell'articolo 6.

Passando a considerare il problema della TASCOS, premette che intenzione del Governo era originariamente quella di avviare più incisivamente l'autonomia impositiva degli enti locali, ponendosi sul piano della configurazione delle risorse finanziarie dei Comuni prevista nel progetto sulle autonomie locali elaborato dalla 1<sup>a</sup> Commissione (articolo 84, comma terzo dello stampato 133 e 311-A). Anche se ciò non è stato possibile, comunque la TASCOS, anche se in forma iniziale, deve essere considerata come una espressione di autonomia impositiva, dato che è il singolo Comune che decide il livello di applicazione e gli altri elementi indicati agli articoli 14, 15, 16 e suscettibili di arricchimento.

Non sembra, invece, che si possa qualificare come vera autonomia impositiva la semplice partecipazione dell'ente locale a tributi erariali, partecipazione che è legata ad automatismi e che in sostanza costituisce soltanto una forma più complicata dei trasferimenti erariali che oggi vengono erogati. Al tempo stesso la TASCOS responsabilizza, oltre agli amministratori degli enti locali, anche i cittadini, che sono sottoposti a questo gravame per la copertura di servizi forniti dal loro Comune.

Riguardo alle obiezioni mosse circa una eventuale doppia tassazione, che si avrebbe con la TASCOS, fa presente che, l'eventuale

tariffa copre solo il concorso per il costo di uso del servizio, mentre deve essere coperto con la tassa il costo per gli impianti, e le relative manutenzioni e rinnovazioni; inoltre occorre pensare, sin da oggi, ad un futuro non prossimo, quando le urbanizzazioni, i cui costi vengono ora pagati, per cifre ingenti, con contributi *una tantum*, dovranno essere restaurate o rinnovate, col tempo, senza che sia stata prevista fino ad oggi la copertura finanziaria per questi ingentissimi oneri.

Per quanto attiene alla commisurazione della tassa, fa presente che l'aver utilizzato la superficie dei locali non significa che si tratti di una imposizione sugli immobili, dato che il parametro fondamentale è costituito dalla fornitura dei servizi, dalla quale dipende l'articolazione prevista al quarto comma dell'articolo 14. D'altra parte — prosegue il rappresentante del Governo — sarebbe stata impensabile una commisurazione al reddito, come anche al numero delle persone che occupano l'immobile: è quindi inconcepibile che si possano configurare fasce di reddito a questo proposito, mentre eventuali ulteriori esenzioni potrebbero avere ragioni obiettive.

L'onorevole Ciaffi informa altresì che il Governo ha preparato emendamenti sulla TASCO che raccolgono anche suggerimenti emersi nel dibattito, nell'intesa che sia preferibile un decollo non troppo brusco della nuova tassa (rispetto alla vigente tassa sui rifiuti solidi) e che si debba lasciare un margine di elasticità per futuri aumenti, anche tenendo conto delle intervenute maggiori risorse finanziarie in seguito alle decisioni della Camera dei deputati. Dopo aver precisato, ad una domanda del senatore Pintus, che per l'interpretazione dei concetti di pertinenze e accessori (articolo 14, comma 1) si deve fare riferimento al codice civile, conclude questa sua parte della replica invitando a considerare che le dimensioni della nuova tassa sono alquanto modeste se rapportate ai grandi prelievi operati dal fisco con le principali imposte dirette.

Passando a considerare il problema delle passività sommerse dei Comuni, torna a ribadire l'opinione che sia poco saggio fin-

gere di non accorgersi di queste realtà, e dichiara quindi che deve essere posto in atto un intervento che non costituisca un incentivo a persistere in tali comportamenti finanziariamente scorretti. In tal senso il Governo sta elaborando proposte, nelle quali fra l'altro si prevede che ogni procedura debba avere inizio con una « dichiarazione di dissesto » del Comune, in modo da creare un deterrente per il futuro.

L'onorevole Ciaffi conclude precisando (anche a seguito di una domanda del senatore Bonazzi) che il Governo, tenendo conto che il termine per la deliberazione della TASCO da parte dei Comuni (articolo 12, comma 2) scade nel momento stesso in cui decade il decreto-legge, auspica che le amministrazioni comunali effettuino la deliberazione verso la fine del termine anzidetto, in modo da non passare agli atti attuativi prima che sia stato emanato il prevedibile nuovo decreto-legge.

Ha quindi la parola il Ministro della pubblica istruzione.

La senatrice Falcucci, sottolinea come il piano dell'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, assuma carattere straordinario in relazione alle eccezionali esigenze del settore. Passando ad esaminare il parere emesso dalla 7ª Commissione dichiara che il Governo concorda con alcuni suggerimenti ivi contenuti. In particolare sembra opportuno che i programmi straordinari di cui all'articolo in questione siano di competenza delle Regioni, d'intesa con le autorità scolastiche (preannuncia un emendamento in tal senso modificativo dell'ottavo comma). A proposito, poi, dell'attribuzione all'ente provincia delle competenze relative all'edilizia scolastica in genere (di cui al secondo, terzo e quarto comma), fa presente che ciò è stato ritenuto opportuno al fine di avere un interlocutore unico, considerato che già oggi gran parte delle competenze in questione appartiene alle province stesse; ritenuto, quindi, necessario tale accentramento di competenze, rimane il problema costituito dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dall'Assemblea per i commi citati.

Il Ministro ribadisce, poi, l'intenzione del Governo di mantenere come prima finaliz-

zazione dei maggiori investimenti, di cui all'articolo 11, l'eliminazione dei doppi turni, fenomeno questo che assume carattere di drammaticità in alcune grandi città come, ad esempio, Napoli; peraltro, all'eliminazione del fenomeno in questione si procederà anche tramite un' oculata utilizzazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, considerata l'evoluzione demografica della popolazione scolastica. Si configura, inoltre, la necessità di prevedere un potere di sostituzione da parte di altra autorità rispetto all'inattività degli enti locali nell'utilizzazione delle maggiori risorse messe a disposizione dall'articolo 11.

A proposito di tali ultime risorse, che ammontano a 4.000 miliardi, sottolinea come esse si sostanziano in un maggior accesso degli enti locali alla contrazione di mutui per l'edilizia scolastica, al di là delle risorse già a disposizione secondo la vigente normativa; d'altra parte i maggiori oneri sostenuti dagli enti locali per la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti sono mitigati dalla previsione, di cui al sesto comma, che dispone l'assunzione, al 100 per cento dell'onere di ammortamento dei mutui stessi da parte dello Stato in quei casi in cui gli enti locali non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento della differenza di rata.

Seguono alcuni interventi sul corso ulteriore dei lavori.

Il presidente Berlanda ravvisa l'opportunità di sospendere l'esame e riprenderlo

questo pomeriggio, per dar tempo ai commissari di prendere visione degli emendamenti che questa mattina sono stati presentati dal Governo e dagli esponenti delle varie parti politiche, e prospetta l'opportunità di dedicare la seduta pomeridiana alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore Bonazzi, dopo aver deplorato la mancata partecipazione del Ministro delle finanze (mentre il Ministro della pubblica istruzione, sebbene meno coinvolto dall'articolo, ha ritenuto di dover intervenire in sede di replica), propone che si passi all'esame degli emendamenti nella prossima settimana, tenendo conto della necessità di un attento esame delle molteplici modifiche proposte.

Il relatore Beorchia e i senatori Pistolesi e Finocchiaro condividono la proposta del senatore Bonazzi.

Il presidente Berlanda, prendendo atto di tali dichiarazioni, avverte che la trattazione degli articoli avverrà nella prossima settimana, ed il seguito dell'esame viene rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che le sedute della Commissione convocate per questo pomeriggio alle ore 16 e per domani mattina alle ore 9,30 non avranno luogo.

*La seduta termina alle ore 12.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986

**141ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SPANO Roberto*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Tassone.**La seduta inizia alle ore 12,45.***IN SEDE DELIBERANTE****« Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche » (1004)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 febbraio.

Il relatore Bastianini illustra alla Commissione una serie di emendamenti al testo del disegno di legge in titolo.

In particolare, fa presente che all'articolo 1, dove viene conservata la possibilità di affidamento dei lavori anche in ampliamento di lotto, si introduce un riferimento all'Ente ferrovie dello Stato per la deliberazione di un apposito regolamento tecnico che rechi norme simili a quelle del disegno di legge in discussione.

Con gli emendamenti agli articoli 2 e successivi si regola la procedura della concessione secondo un meccanismo attivabile soltanto per lavori di importo superiore ai 20 miliardi attraverso l'invito ad imprese in possesso dei requisiti stabiliti da una apposita commissione interministeriale.

L'emendamento all'articolo 5 prevede che ogni anno le amministrazioni interessate

pubblichino l'elenco delle opere che intendono affidare con la procedura suddetta.

L'emendamento all'articolo 8 estende la normativa anche ai consorzi di imprese.

L'articolo 9, ripristinando il testo originario dell'articolo 7 della legge n. 741 del 1981, estende l'obbligo di pubblicità ai lavori eccedenti l'importo di 300 milioni, in analogia con una norma contenuta nel disegno di legge d'iniziativa governativa concernente la riforma dell'editoria.

Seguono alcuni emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi.

Gli articoli 10 e 11, recependo in parte un emendamento dei senatori comunisti al disegno di legge finanziaria, istituiscono un notiziario regionale. Infine, l'articolo 12 ripristina nella sua formulazione originaria il punto b) del primo comma dell'articolo 24 della legge n. 584 del 1977.

In conclusione il relatore, dopo aver sottolineato che il limite temporale biennale permane solo in riferimento all'articolo 1, trattandosi, per il resto, di una normativa « a regime », si dice inoltre disposto ad elaborare un'ulteriore norma che coordini la disciplina del provvedimento in discussione con le disposizioni della legge del 1929 riguardante l'istituto della concessione.

Il presidente Spano, al fine di un approfondimento del nuovo testo elaborato dal relatore, propone un rinvio alla prossima settimana, nel corso della quale, tenuto conto delle esigenze dei lavori dell'Assemblea per l'esame dei documenti di bilancio, potranno tenersi due sedute pomeridiane, mercoledì e giovedì.

Conviene la Commissione, ed il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986

**184<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***REBECCHINI**

*Intervengono il professor Gualtiero Brugger, il professor Luigi Cappugi, l'ingegner Renato De Leonardis e l'ingegner Antonio Fumo.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

**AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL  
REGOLAMENTO — IN RELAZIONE AL DISEGNO  
DI LEGGE N. 1387 — DEI COMMISSARI  
DI ALCUNE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE  
STRAORDINARIA**

Il presidente Rebecchini presenta alla Commissione il professor Brugger, commissario del « Gruppo Radaelli »; il professor Cappugi, commissario della « Italconsult s.p.a »; l'ingegner De Leonardis, commissario del « Gruppo Ercole Marelli » e l'ingegner Fumo, commissario delle « Acciaierie e ferriere pugliesi ». Egli informa altresì che l'avvocato De Luca, commissario del gruppo « Flotta Lauro » non può intervenire all'audizione odierna perchè trattenuto negli Stati Uniti d'America dalle vicende relative al noto processo per il sequestro della « Achille Lauro ».

Il Presidente precisa quindi che l'audizione non ha per oggetto l'esame di specifiche situazioni aziendali, bensì la valutazione — alla luce dell'esperienza fatta dai commissari — della validità della legislazione sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e sulle ipotesi di abrogazione o modifica di tale legislazione, con particolare riferimento al disegno di legge n. 1387.

Ha quindi la parola il professor Brugger, che analizza in primo luogo i problemi, sot-

tovalutati — a suo giudizio — dal legislatore, che sono alla base delle negative esperienze realizzate nel campo dell'amministrazione straordinaria. Si è sottovalutata, egli afferma, la gravità delle situazioni di crisi aziendale in cui il nuovo istituto doveva essere applicato, e si sono sottovalutate le difficoltà cui sarebbero andati incontro i commissari, nel tentativo di cedere queste aziende.

Non bisogna dimenticare, egli prosegue, che i possibili acquirenti di tali aziende sono pochi, e spesso interessati — in quanto operatori dello stesso ramo — alla scomparsa di imprese concorrenti; inoltre, si deve tenere presente che aziende deficitarie normalmente si vedono « con dote », il che costituisce una ulteriore difficoltà. Perchè aziende dissestate possano trovare degli acquirenti, occorre di regola che il commissario sia messo in grado di ridar loro credibilità, attraverso interventi preliminari. Dopo aver ricordato la procedura seguita nel « Gruppo Redaelli » (con la costituzione di nuove società *in bonis*, economicamente interessanti, alcune delle quali sono state già cedute) il professor Brugger afferma che in nessun caso si può pensare che alla cessione di aziende così provate si possa giungere in tempi brevi.

Una seconda difficoltà, egli prosegue, è connessa agli ostacoli che il commissario incontra nella realizzazione dei disinvestimenti e degli investimenti che si rendono necessari in ogni situazione di crisi aziendale. Il realizzo di cespiti si svolge infatti entro i limiti e con i vincoli proprio della procedura di liquidazione coatta amministrativa; per la realizzazione di nuovi investimenti, si è dimostrato insufficiente l'aiuto consistente nella garanzia dello Stato.

Il professor Brugger lamenta quindi il peso, che in molte situazioni risulta eccessivo, del problema occupazionale: pur riconoscendo che la tutela dell'occupazione rientra certamente nelle finalità della legislazione sull'amministrazione straordinaria,

egli afferma che la cassa integrazione — cui normalmente si fa ricorso — costituisce uno strumento inadeguato, e che bisogna pensare ad una diversa legislazione sulla mobilità del lavoro.

Il professor Brugger si sofferma quindi sul problema dei debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, sottolineando in particolare come, a causa degli alti tassi di interesse (in ordine ai quali la legislazione non prevede alcuna agevolazione) i debiti contratti per la continuazione dell'impresa ammontino a livelli tali da compromettere ogni possibilità di risanamento, mentre, a causa della prededucibilità ad essi riconosciuta dalla legge, il loro accumularsi vanifica di fatto ogni speranza dei creditori precedenti, aggravando così una situazione di sacrificio che già ha dato adito a dubbi di ordine costituzionale.

Il professor Brugger afferma quindi che è necessaria, per le aziende in crisi, una legislazione che consenta di affrontare le difficoltà, prima dell'insorgere di situazioni patologiche irrimediabili; egli fa riferimento alla legislazione degli anni scorsi in tema di ristrutturazione aziendale, di ricapitalizzazione delle imprese, di innovazione tecnologica e di mobilità del lavoro, affermando peraltro che tale legislazione va riveduta e resa più incisiva. Nei casi più gravi, egli afferma, l'istituto dell'amministrazione straordinaria va però mantenuto, anche se si rende necessaria una profonda revisione della legislazione relativa: una pura e semplice abrogazione non gli sembra una soluzione valida.

Egli prende quindi in considerazione alcune ipotesi di riforma: una partecipazione dei creditori all'elaborazione del piano di risanamento; l'inserimento nel piano stesso di programmi di intervento dello Stato, con una previsione che diverrebbe vincolante a seguito dell'approvazione del piano; la previsione di agevolazioni per gli acquirenti (pur con le precisazioni già svolte, in ordine alla necessità di interventi preliminari di risanamento); l'ipotesi di una distinzione tra azione di risanamento e azione liquidatoria.

Il professor Brugger esamina quindi gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1387,

rilevando in particolare come l'articolo 2, utile per la soluzione di situazioni aperte, possa comportare rischi per il futuro, e come l'articolo 4, che forse necessita di alcune precisazioni, possa avere notevole utilità pratica. Egli segnala inoltre l'ulteriore problema, che a suo giudizio dovrebbe essere affrontato in via legislativa (come già si fece, in alcuni casi, nel passato) relativo alla applicazione nei casi in esame dell'articolo 2112 del codice civile, concernente la cessione dei contratti di lavoro, ed accenna infine alla eventualità che nella legislazione venga introdotta qualche particolare provvidenza a favore dei creditori, oggi indubbiamente sacrificati.

Ha quindi la parola il professor Cappugi il quale, nel condividere pressoché totalmente le osservazioni di carattere generale e le proposte sulla riforma della « legge Prodi » suggerite dal professor Brugger, riconosce che questa ha in qualche modo svolto una funzione di ammortizzatore sociale ancorché non sia riuscita ad assicurare il perseguimento degli obiettivi che il legislatore si era proposto. Si sofferma poi sulla difficile situazione in cui versano i creditori delle imprese in amministrazione straordinaria, sia quelli precedenti alla istaurazione della procedura che quelli conseguenti alla continuazione dell'esercizio di impresa: i crediti di questi ultimi, come noto, sono prededucibili rispetto ai primi, con la conseguenza ulteriore che, al momento, gran parte dei debiti risultano maturati nei confronti dello Stato e quindi a totale danno degli altri creditori.

Il professor Cappugi, poi, dopo aver fornito una serie di dati finanziari sulla base dell'esperienza maturata dalla società « Italconsult » in amministrazione straordinaria, sottolinea che la continuazione dell'esercizio di impresa ha, per altro verso, contribuito a ridurre i debiti delle società anche se attraverso un pesantissimo ricorso ai licenziamenti di manodopera e ai trattamenti di cassa integrazione guadagni. Chiarita quindi la *ratio* dell'articolo 2-bis della legge n. 95 del 1979 e il contenzioso penale (conclusosi sempre con l'archiviazione) conseguente alle azioni di creditori che non accettano il to-



tale sacrificio delle loro esposizioni, egli sottolinea le ulteriori perdite di occupazione causate dalle difficoltà indotte nelle imprese creditrici dall'impresa insolvente sottoposta alla « legge Prodi »; segnala inoltre l'opportunità che i programmi di risanamento non vengano approvati in blocco ma attentamente sottoposti al vaglio di una verifica puntuale e realistica.

Il professor Cappugi, infine, non ritiene utile una abrogazione pura e semplice della normativa in questione, preferendo invece profonde modifiche alla legge n. 95 (e alle successive modificazioni) nel senso di una maggiore tutela dei creditori — e dei connessi profili occupazionali — che farebbe venir meno, tra l'altro, i forti dubbi di legittimità costituzionale. Ritiene inoltre necessarie procedure e meccanismi di intervento più agili che consentano ai commissari di gestire il patrimonio amministrativo anche con adeguate risorse finanziarie.

L'ingegner De Leonardis, a sua volta, ricorda il clima in cui fu pensata e adottata la disciplina sulle amministrazioni straordinarie, nonché la progressiva tendenza manifestatasi nello scorso decennio ad attribuire alle partecipazioni statali gli oneri derivanti dalle grandi imprese in crisi, si sofferma ampiamente sul grave stato di insolvenza in cui versava il « Gruppo Marelli » al momento della instaurazione della amministrazione straordinaria. Precisa inoltre le diverse modalità di applicazione della legge n. 95, specie per ciò che concerne la possibile, ma non obbligatoria, continuazione dell'esercizio di impresa, dichiarandosi convinto che sia utile e doveroso — nelle prospettive di riforma della disciplina — il coinvolgimento, fin dall'inizio della procedura, dei creditori onde meglio valutare le possibili soluzioni e le modalità per la ricollocazione *in bonis* della società sottoposta alla procedura concorsuale.

L'ingegner De Leonardis inoltre esprime un giudizio sostanzialmente positivo sugli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1387 all'esame della Commissione: sull'articolo 3, in particolare, reputa peraltro opportuno eliminare il richiamo alla « giusta causa » onde evitare possibili dubbi interpretativi mentre

sottolinea l'importanza dell'articolo 4, in quanto la giurisprudenza e la realtà delle amministrazioni straordinarie testimoniano in modo inequivocabile l'inapplicabilità dell'articolo 2560 del codice civile.

L'ingegner De Leonardis manifesta infine le sue perplessità circa il regime attuale delle garanzie concesse dallo Stato, che sono ammesse alla prededuzione e godono di interessi non legali (come i crediti dell'INPS), ma bancari.

L'ingegner Fumo, infine, illustra alcuni aspetti della vicenda delle « Acciaierie e ferriere pugliesi » di Giovinazzo, di cui è commissario: si tratta di una azienda del tutto dissestata, che opera in un settore — quello siderurgico — le cui difficoltà sono ben note. La GEPI, a suo tempo interpellata, ritenne non risanabile l'azienda; è stato naturalmente impossibile ottenere crediti dalle banche, o garanzie dal Tesoro. Fortunatamente, si è potuta ottenere una certa somma valendosi della legge n. 193 del 1984, relativa alla dismissione di impianti nel settore siderurgico: tali fondi sono stati reinvestiti in iniziative di *job creation*, senza comunque che fosse alterata la posizione dei creditori.

La « legge Prodi » — osserva l'ingegner Fumo, richiamandosi alla relazione del senatore Romei sul disegno di legge n. 1387 — rientra in una legislazione di salvataggio degli anni '70, che oggi può essere giudicata inadeguata; essa potrebbe essere abbandonata, eccezion fatta per quelle aziende non recuperabili, di cui è necessaria una radicale riconversione, in un'ottica di protezione sociale. L'ingegner Fumo si dichiara infine convinto della necessità di una legislazione a favore degli investimenti innovativi, ed in questo quadro esprime particolare interesse per l'articolo 5 del disegno di legge n. 1387.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore Romei, dopo aver espresso il suo compiacimento per l'importanza degli elementi conoscitivi acquisiti con l'audizione odierna, si dichiara convinto della sterilità di una pura e semplice abrogazione della « legge Prodi », che pure ha dato risultati del tutto negativi. Egli ritiene neces-

sario un giudizio sulla effettiva possibilità di risanamento dell'impresa, come condizione preliminare all'instaurazione dell'amministrazione straordinaria; ritiene che in tale fase si debbano coinvolgere anche i creditori. Con riferimento al disegno di legge n. 1387, sottolinea l'importanza delle agevolazioni per la cessione dell'impresa; esprime qualche perplessità in ordine ad una normativa particolare sull'applicabilità dell'articolo 2112 del codice civile, pur riconoscendo che la normativa sulla cassa integrazione rappresenta uno strumento inadeguato e che bisogna costituire una agenzia per la mobilità del lavoro. Egli richiama inoltre il problema delle risorse finanziarie necessarie alle gestioni.

Il senatore Consoli esprime interesse per molte considerazioni, svolte dai commissari pervenuti, in ordine agli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1387, all'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, al regime dei debiti con il Tesoro. Sottolinea (con particolare riferimento alla relazione del professor Brugger) come sia emerso un giudizio prevalentemente contrario alla pura e semplice abrogazione della « legge Prodi », e favorevole invece ad una sua radicale riforma. Tale riforma, a suo giudizio, deve basarsi su un carattere selettivo di questo tipo di intervento, e deve comportare un diverso rapporto con i creditori, nel caso di continuazione dell'impresa.

La questione di un parziale soddisfacimento dei creditori, egli afferma, deve essere affrontata non solo alla fine, ma anche all'inizio della gestione, con una valutazione delle potenzialità dell'impresa che potrebbe comportare la garanzia di una quota dei loro crediti.

Il senatore Petrarà, con riferimento all'amministrazione straordinaria delle « Acciaierie e ferriere pugliesi », sottolinea la specificità della situazione meridionale, e critica alcuni aspetti della gestione che (con il trasferimento di gran parte dei lavoratori alla GEPI, con il sacrificio di alcune loro posizioni economiche e normative, e con la costituzione di iniziative inidonee a riassorbire la manodopera trasferita) non ha sfruttato tutte le

possibilità esistenti per valere come ammortizzatore sociale.

Il senatore Aliverti, nel giudicare molto utile il contributo fornito dai commissari, ritiene necessaria una ulteriore riflessione sulle ipotesi di riforma della legge n. 95 e ricorda il contesto in cui fu proposta quella disciplina. Chiede quindi se l'intervento, da prevedere in sede di riforma, vada limitato alle grandi imprese ovvero a tutte quelle in situazione di crisi, ridefinendo opportunamente i requisiti previsti dall'articolo 1 della « legge Prodi », sottoposto a successive modificazioni che ne hanno stravolto la *ratio* originaria. Chiede inoltre se sia opportuna la nomina di uno o più commissari, in possesso di requisiti professionali previamente determinati; se siano congrui i limiti temporali previsti dalla legge n. 95; se abbia fornito apprezzabili contributi il Comitato di sorveglianza e se la garanzia dello Stato abbia operato in modo funzionale ai programmi di risanamento approvati.

Rispondono alle domande e richieste di chiarimento i commissari intervenuti.

L'ingegner Fumo ritiene che il programma di risanamento dovrebbe essere sostenuto da linee finanziarie riservate che non penalizzino ulteriormente i creditori, e segnala che diverse amministrazioni straordinarie non sono riuscite a ottenere alcun finanziamento bancario assistito dalla garanzia dello Stato per cui è evidente che, mentre negli interventi operati dalla GEPI gli oneri dei salvataggi gravano sullo Stato, per quelli conseguenti all'applicazione della « legge Prodi » risulta il grave e iniquo sacrificio dei creditori.

Quanto alle « Acciaierie e ferriere » di Giovinazzo egli non ritiene che nel Mezzogiorno operino — per ciò che concerne le amministrazioni straordinarie — condizioni diverse dal resto del Paese: in particolare precisa di aver reso operativa la disposizione del CIPI circa il trasferimento di 500 lavoratori ad altra attività.

L'ingegner De Leonardis, quindi, ritiene urgenti e indifferibili modifiche, anche profonde, alla « legge Prodi » ma senza ricorrere all'abrogazione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1387; suggerisce inol-

tre la previsione di un apposito istituto a tutela dei creditori, il cui parere dovrebbe rivestire un ruolo fondamentale nella preliminare decisione di continuare o meno l'esercizio d'impresa. Si sofferma poi sull'articolo 2112 del codice civile che dovrebbe essere parzialmente o totalmente disapplicato, analogamente del resto a quanto già previsto per l'articolo 2560 (rispetto al quale l'articolo 4 del disegno di legge n. 1387 costituirebbe una interpretazione autentica di norme già operanti nell'ordinamento).

Dopo una interruzione del senatore Aliverti, l'ingegner De Leonardis osserva che al termine dell'esercizio d'impresa la società sottoposta ad amministrazione straordinaria non può fallire ma si trova in una posizione analoga alla liquidazione coatta amministrativa: si associa il professor Brugger confermando tale interpretazione. L'ingegner De Leonardis chiarisce inoltre il suo giudizio positivo sulla funzionalità del Comitato di sorveglianza.

Il professor Cappugi si dichiara favorevole ad un'abrogazione differita, a data certa, della « legge Prodi », e ad una nuova normativa che differenzi maggiormente il regime dell'amministrazione straordinaria da quello della liquidazione coatta amministrativa. In ogni caso, egli ritiene che l'amministrazione straordinaria possa costituire uno strumento agile, più utile delle procedure concorsuali tradizionali. Quanto alle ipotesi di riforma, considera possibile che sia affrontato il problema dei creditori; che si istituisca una sorta di filtro all'inizio della procedura; che in questa fase (egli pensa ad un accertamento tecnico, inserito nella procedura giudiziaria) vengano consultati i creditori. Egli afferma inoltre che lo Stato, nell'approvare i programmi di risanamento, dovrebbe garantirne il finanziamento. Si pronuncia infine sugli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1387 (che dovrebbero avere carattere di interpretazione autentica) aggiungendo che l'articolo 3 dovrebbe fare riferimento anche ai crediti a medio termine.

Il professor Brugger ammonisce in primo luogo a non inserire nella normativa disposizioni, che possano mettere in allarme le banche rendendo così più difficile l'amministrazione straordinaria. Norme utili per chiudere gestioni già aperte possono diventare pericolose, se riferite a gestioni future.

Per la « legge Prodi », si dichiara d'accordo sull'ipotesi di un'abrogazione differita; afferma che, per quanto sia complesso il problema, ipotesi di riforma già esistono e potrebbero essere messe a punto in tempi brevi.

Si sofferma quindi sul problema dei piani di risanamento, che dovrebbero essere valutati con maggiore attenzione, ed essere impegnativi anche per lo Stato; in questa fase, dovrebbe esservi una qualche partecipazione dei creditori, ai quali dovrebbe comunque essere mostrato che anche la collettività assume degli oneri.

Con riferimento ai quesiti del senatore Aliverti, il professor Brugger dichiara che la procedura riformata dovrebbe mantenere un carattere ordinario; la durata di essa, e la entità degli interventi dello Stato, potrebbero essere graduate in modo diverso sulla base dei singoli piani di risanamento. Egli si dichiara contrario all'ipotesi di una pluralità di commissari, apprezzando invece l'ipotesi di affiancare il commissario con coadiutori o consulenti.

Il professor Brugger precisa che, nella formula seguita dal « Gruppo Radaelli », a seguito della costituzione di nuove società *in bonis* la vecchia impresa in amministrazione straordinaria diventa una sorta di finanziaria, la cui attività principale consiste appunto nella realizzazione dei cespiti costituiti dalle azioni delle nuove società. Conclude, confermando un giudizio del tutto negativo sull'istituto della garanzia dello Stato.

Il presidente Rebecchini ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986

**112<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIUGNI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Borruso.*

*La seduta inizia alle ore 10,55.*

**IN SEDE REFERENTE****« Disposizioni in materia di indennità di continuazione » (1667)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore Antoniazzi, il quale sottolinea la grande importanza del provvedimento, reso necessario dalla constatata impossibilità di raggiungere un accordo in materia tra le parti sociali. A seguito della disdetta da parte di molte organizzazioni imprenditoriali degli accordi interconfederali in materia di scala mobile e con la prospettiva della possibile apertura di un vasto contenzioso giudiziario, nonchè di una accentuata conflittualità aziendale e di categoria, appare necessario un intervento legislativo, pur se la materia trattata sarebbe di competenza della contrattazione collettiva. Certo, anche in passato vi sono stati provvedimenti legislativi in materia — come quello del 1977, che bloccava le scale mobili anomale, e quello del 1982 che disciplinava il trattamento di fine rapporto — ma si trattava di normative che facevano seguito ad accordi tra le parti sociali, che oggi invece mancano. Nella relazione governativa che accompagna il provvedimento si sottolinea il preminente ruolo che, in una situazione di normalità, le parti sociali sono chiamate a svolgere con riferimento alla materia retributiva; il Governo avrebbe dovuto fare tali considerazioni anche all'epoca del decreto-legge che recepiva l'accordo del

14 febbraio 1984, ma evidentemente la battaglia allora condotta dalle forze di opposizione ha favorito una opportuna riflessione.

Ricorda d'altra parte che la Corte costituzionale ebbe a dichiarare allora sia la legittimità costituzionale del decreto-legge sulla scala mobile, sia l'ammissibilità della proposta di referendum abrogativo.

Il disegno di legge in titolo, rispetto a precedenti interventi legislativi in materia contrattuale, si caratterizza sia per la sua derivazione da un accordo sindacale, pur settorialmente limitato, sia per il ristretto ambito temporale, sia infine perchè, prevedendo un trattamento minimo per tutti i lavoratori, agevola la contrattazione collettiva, in un periodo di crisi economica, ad affrontare i temi della professionalità e gli altri aspetti già da tempo al centro del dibattito. Il senatore Antoniazzi conclude infine, rammaricandosi che non vi sia stato il tempo di procedere ad audizioni delle parti sociali, le cui posizioni sono del resto ben note, e preannunciando che il suo Gruppo non si opporrà al provvedimento, in coerenza con la sua tradizionale posizione di privilegiare il negoziato tra le parti sociali al fine della regolamentazione delle condizioni di lavoro, senza però escludere una legislazione di sostegno.

Il senatore Bombardieri annuncia che il Gruppo democratico-cristiano auspica una pronta approvazione del provvedimento, che è stata richiesta dalle parti sociali, la cui piena autonomia non viene affatto in tal modo indebolita.

Conclusa la discussione, il Presidente relatore rinuncia alla replica, ed interviene il sottosegretario Borruso.

Dichiara che il Governo ha seguito il criterio di evitare il più possibile che materie proprie della contrattazione fossero regolate dalla legge. All'accordo stipulato per il pubblico impiego hanno fatto pervenire la loro adesione unilaterale la stragrande maggioranza delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, ma la necessità di superare i limiti giuridici di tali adesioni impone di ricorrere ad un provvedimento legislativo.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

In sede di articolo 1, il presidente Giugni illustra quattro emendamenti.

Il primo, tendente a sostituire il primo comma, prevede che l'efficacia della nuova scala mobile abbia inizio a partire dal 31 gennaio 1986 e abbia termine alla data del 31 dicembre 1989. La norma inoltre dispone che l'indennità di contingenza sia calcolata sulla somma del minimo tabellare prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria per ciascun livello di inquadramento e dell'indennità di contingenza, spettanti nel mese precedente a quello dell'adeguamento. In sede di prima applicazione di tale meccanismo, l'entità dell'indennità di contingenza è pari per il settore industriale a lire 684.189 e per gli altri settori contrattuali ai corrispondenti valori in atto.

Il presidente Giugni chiarisce che viene risolto così, in questa sede, il problema dei decimali, lasciando però impregiudicato il passato.

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato.

Il presidente Giugni illustra quindi un altro emendamento, sostitutivo del secondo comma, col quale si stabilisce che le norme contenute nel comma 1 abrogano ogni contraria disposizione e trovano applicazione, per ciascuna categoria, fino a che per quest'ultima venga stipulato, tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, un nuovo accordo o contratto collettivo in materia di indennità di contingenza.

Il Presidente relatore rileva come tale emendamento abbia il significato giuridico di consentire alle parti di modificare il sistema quando vogliono ed il significato politico di una affermazione del carattere contrattuale della materia regolata, cosicché la legge possa essere derogata dall'accordo.

Il senatore Vecchi esprime alcune perplessità sull'emendamento, poichè il disegno di legge stabilisce solo un trattamento minimo, che può essere sempre superato dalla contrattazione.

Anche il senatore Antoniazzi rileva che il provvedimento non impedisce trattamenti superiori, cosicché non pare opportuno prevedere deroghe ad un anormativa di carattere generale.

Il senatore Torri rileva che l'emendamento è tanto più inopportuno in quanto il provvedimento ha una validità temporale limitata.

Il relatore Giugni, quindi, ritira l'emendamento e ne illustra un altro, volto ad inserire nel comma 2 una disposizione, per la quale vengono dichiarate nulle e sostituite di diritto dalla norma in cui al comma 1 le clausole di accordi o contratti collettivi in contrasto con la predetta norma.

Il sottosegretario Borruso esprime parere favorevole sull'emendamento, che, posto ai voti, viene approvato.

Il relatore illustra un ulteriore emendamento, volto ad inserire un comma aggiuntivo, col quale si prescrive che la legge non si applica nè ai prestatori di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile, nè ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici.

Il senatore Antoniazzi paventa il rischio che tale emendamento introduca una differenza di trattamento tra dirigenti del settore privato e dirigenti pubblici, per i quali è prevista l'estensione della nuova scala mobile.

Il sottosegretario Borruso si dichiara favorevole all'emendamento, rilevando che i dirigenti industriali hanno un diverso meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni e che la legge non persegue la finalità di porre dei limiti massimi.

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato.

Viene quindi approvato l'articolo 1, nel testo emendato, nel suo insieme.

Viene successivamente approvato l'articolo 2, senza modificazioni.

La Commissione dà quindi mandato al presidente Giugni di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, nel testo accolto, incaricandolo altresì di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il presidente Giugni annuncia che intende chiedere l'inserimento del disegno di legge nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana dell'Aula: conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**per l'esame di provvedimenti recanti inter-**  
**venti per i territori colpiti da eventi sismici**

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986

43ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
COCO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla*  
*Presidenza del Consiglio Trotta.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conseguenze finanziarie degli emendamenti approvati dall'Assemblea all'articolo 1 del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1630) (innanzi all'Assemblea)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 100, undecimo comma, del Regolamento)

Il relatore Franza informa la Commissione di quanto avvenuto nella seduta di ieri dell'Assemblea, facendo presente che il disegno di legge è stato inviato in Commissione per permettere la valutazione delle conseguenze finanziarie discendenti dall'approvazione degli emendamenti numeri 1.5 (in materia di immissione in ruolo del personale convenzionato) e 1.7 (in materia di riapertura di termini per le domande di contributo). Atteso che i predetti emendamenti sono stati già approvati dall'Assemblea, fa presente che la Commissione, preso atto della volontà espressa con il testo ap-

provato, dovrebbe ora definire la copertura del maggior onere derivante dagli emendamenti in questione.

Segue un intervento del senatore Calice.

A fronte di emendamenti ormai approvati, volendosi ritornare su di essi, non vi è altra strada che quella di una loro eventuale modifica presso l'altro ramo del Parlamento. Alla Commissione non resterebbe che ribadire il proprio convincimento, allegando la definizione dell'onere finanziario degli emendamenti, onere che dovrebbe essere quantificato dal Governo.

Anche ad avviso del presidente Coco, essendo già stati approvati gli emendamenti, il testo non è modificabile. Sollecita quindi il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'onere finanziario insorgente.

Interviene quindi il sottosegretario Trotta che, osservato che in materia la competenza è del Ministro del tesoro più che di quello per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, fa presente che il ministro De Vito riterrebbe opportuna una pausa di riflessione, appunto per permettere una valutazione dell'onere degli emendamenti in questione.

Preso atto di tale precisazione, il presidente Coco osserva che, poichè il Governo non è in grado di fornire, allo stato, elementi in ordine alla copertura finanziaria delle maggiori spese conseguenti all'approvazione degli emendamenti in questione, non resta alla Commissione che rimettere l'intera questione all'Assemblea.

Conviene la Commissione, che quindi incarica il Presidente di riferire al riguardo all'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

## **SOTTOCOMMISSIONE**

### **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Kessler, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

1614 — « Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE**

### **BILANCIO (5ª)**

*Venerdì 14 febbraio 1986, ore 9,30 e 16,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge inerente alla loro formazione:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (1505-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
  - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1986 (1505-B - Tab. 1) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
  - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (1504-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-